

Regolamento del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'Usura

Premesso:

- ↳ che la Coopcredito Cooperativa di Garanzia di Credito dei Commercianti della Regione Abruzzo, aderente alla Confesercenti Regionale Abruzzo, ha istituito, così come previsto dall'art. 15 della Legge 07/03/1996 n. 108, un fondo per la prevenzione del fenomeno dell'Usura;
- ↳ che tale fondo, separato dal fondo ordinario della Coopcredito, è destinato a garantire fino all'80% le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine e all'incremento delle linee di credito a breve termine a favore delle piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario intendendosi per tali le imprese cui sia stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50% del finanziamento stesso pur in presenza della disponibilità della cooperativa al rilascio della garanzia (comma 2 art. 15 Legge 108/96);
- ↳ che possono far parte della cooperativa le PMI – Piccole e Medie imprese - regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A. purché non abbiano in corso procedure per concordato preventivo, amministrazione controllata o per fallimento né siano falliti e purché non abbiano riportato condanne a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea dai Pubblici Uffici;

Si stabiliscono le seguenti procedure per la gestione dei fondi:

1. Possono considerarsi meritevoli di tutela solo le imprese:

Regolamento gestione fondo antiusura

- oggetto di eventi straordinari negativi (morte o malattia del titolare o socio, calamità naturali) per cui viene meno la capacità reddituale dell'azienda.
- oggetto di protesti occasionali, cui comunque si è fatto fronte
- oggetto di temporanee crisi di liquidità
- oggetto di una errata conduzione finanziaria legata alla commistione di finanza aziendale e finanza familiare o per errata scelta delle fonti di finanziamento.

2. E' fondamentale valutare le reali possibilità per l'azienda beneficiaria del fondo di garanzia di risanare la propria situazione economico-finanziaria al fine di permanere stabilmente sul mercato.

La risposta dei confidi deve scaturire da dati "quantitativi" e "qualitativi":

DATI QUANTITATIVI: bilanci, rapporti bancari, affidamenti, proprietà immobiliari, numero dipendenti, regolarità contributiva.

DATI QUALITATIVI: informazioni anagrafiche ed etico-morali dell'imprenditore, soci ed eventuali garanti, tipo di attività economica svolta e sulla sua sostenibilità, particolare attenzione alla dislocazione territoriale, presenza concorrenza.

3. Il limite massimo erogabile per singola impresa è di norma di € **25.000,00**, con durata massima 84 mesi;

4. L'impresa che richiede di essere ammessa ad un finanziamento a valere sul fondo antiusura, si impegna a versare la quota sociale di iscrizione alla cooperativa – qualora non fosse già iscritta – e al momento dell'erogazione i seguenti importi a favore della cooperativa:

Regolamento gestione fondo antiusura

- 10% (dieci per cento) *una tantum* dell'importo erogato a titolo di ulteriori quote di capitale sociale*.
- 3% (tre per cento) *una tantum* dell'importo erogato a titolo di spese.

* La restituzione del capitale sociale, qualora venga presentata formale richiesta da parte dell'impresa corredata da apposita certificazione dell'istituto di credito attestante l'estinzione secondo regolare ammortamento, avverrà solo ad approvazione del bilancio di esercizio della cooperativa, pertanto a seguito dell'approvazione di quest'ultimo da parte dell'assemblea.

5. Le richieste di ammissione al fondo antiusura vanno esaminate da un apposito **comitato di valutazione** così come il C.d.A. deciderà di costituire. Compito principale del comitato sarà redigere per ciascuna impresa un sintetico giudizio di valutazione in cui dovrà essere evidenziato il motivo dell'ammissione o del diniego.
6. L'ammissione di una richiesta di finanziamento al fondo antiusura prevede obbligatoriamente che ci sia già stato un primo diniego della pratica inoltrata con garanzia della cooperativa al 50% formalizzato da parte di un istituto di credito; in presenza di tale documento comprovante l'impossibilità di accedere al credito per l'impresa richiedente, la cooperativa emette una delibera attestante l'assunzione del rischio al 100% (di cui 80% a valere sul fondo anti usura e 20% a valere sul fondo rischio ordinario);
7. L'ammissione di una richiesta prevede altresì una dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'impresa relativa ad aiuti *de minimis* ricevuti durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio in corso all'atto della richiesta.

Regolamento gestione fondo antiusura

8. A seguito della circolare ministeriale prot. 6915 del 27/01/2010 viene ribadita l'esclusione dall'ambito di operatività del fondo antiusura della concessione di garanzia a favore di una operazione di rinegoziazione di finanziamento, qualora l'impresa sia già esposta nei confronti della stessa banca che concede la rinegoziazione.
9. A seguito della circolare ministeriale prot. 6915 del 27/01/2010 viene ribadita l'esclusione dall'ambito di operatività del fondo antiusura delle imprese "start up", intendendo imprese che non abbiano concluso almeno un esercizio.
10. Le imprese si impegnano a non richiedere, per la durata del prestito, altri finanziamenti relativi ai fondi antiusura di altre cooperative;
11. Le imprese che presentano domanda di finanziamento alla cooperativa e che hanno i requisiti per essere ammesse al fondo in oggetto, si impegnano a presentare idonea documentazione comprovante l'eventuale esistenza di garanzie reali e/o personali; si impegnano altresì a sottoscrivere effetti cambiari;
12. Il **comitato di valutazione** della Coopcredito in concerto con gli organismi preposti dagli istituti bancari stabilirà di caso in caso i limiti di intervento nelle garanzie (max 80% su fondo speciale e max 20% su fondo ordinario);
13. Le condizioni per i singoli prestiti saranno quelle previste dalle convenzioni in essere tra la Coopcredito e gli istituti eroganti;

Regolamento gestione fondo antiusura

14. Una parte del fondo (stabilito dal comitato di valutazione potrà essere riservata ad imprese di nuova costituzione o costituite nella maggioranza dei soci da giovani o da donne.